Num. 266

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie del Regno . . . . . . »	48	25	13
» Svizzera . . . . »	58	30	16
» Roma (franco ai confini) . . . . »	50	26	14

TORINO, Giovedì 10 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	82	48	25
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . »	58	30	16
Inghilterra e Belgio . . . . »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
9 Novembre	734,36	734,50	734,90	+ 7 0	+10,2	+16 0	+ 4,4	+ 7 4	+ 8 6	— 0,4	O.S O.	O S.O.	S.S.F.	Sereno con vap.	Nug. sottili	Nug. sottili

PARTE UFFICIALE

TORINO, 9 NOVEMBRE 1864

Il N. 1982 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio corrente anno che istituisce un corso suppletivo alle Regie Scuole di Marina, sulle basi stesse della legge 17 marzo, anno medesimo;

Visto l'art. 6 della citata legge 17 marzo 1864;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Rimane in vigore per gli Alunni della R. Scuola suppletiva di Marina instituita con la legge del 16 luglio corrente anno, lo stesso regolamento annesso al Nostro Decreto 11 ottobre 1863, insieme alla tabella e modelli che fanno ad esso seguito, meno quelle n. 6 e 7 da sostituirsi con le corrispondenti annesse al presente Decreto, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 23 ottobre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. LA MARMORA.

Tabella N. 6.

CORREDO *regolamentare per gli Alunni del Corso suppletivo.*

Quantitativo dei capi di corredo	(A) In riserva	(B) A mano	Capi di Corredo e Modello
1	»	1	Giacca di panno — Di uscita delle Regie Scuole.
1	»	1	Giacca di panno più ordinario, per bordo — Id.
1	»	1	Veste di panno — Id.
2	1	1	Vesti di panno — Giornaliere delle Regie Scuole
1	»	1	Pantaloni di panno — Di uscita delle Regie Scuole.
2	1	1	Pantaloni di panno — Giornalieri delle Regie Scuole.
2	»	2	Sottoveste di panno — Di uscita delle Regie Scuole.
3	1	2	Berretti — Id.
4	3	1	Camicie bleu di lana — Di bordo per le Regie Scuole.
2	1	1	Pantaloni di lanetta — Di uscita delle Regie Scuole.
1	»	1	Sottoveste di lanetta — Id.
4	3	1	Pantaloni di tela di Russia grigia.
4	3	1	Pantaloni di tela bianca — Delle Regie Scuole.
3	2	1	Sottoveste bianca — Id.
1	»	1*	Capotto incerato di color chiaro — Id.
1	»	1*	Berretto incerato di color chiaro — Id.
4	2	2	Fazzoletti di seta nera — Id.
12	»	12	Camicie di tela bianca — Id.
12	»	12	Camicie di colore — Id.
24	»	24	Fazzoletti di tela
8	»	8	Paia mutande.
3	2	1	Lenzuoli — Delle Regie Scuole.
1	1	»	Tovaglie — Id.
8	7	1	Tovagliuoli.
6	5	1	Asciugatoi.
24	»	24	Paia calze.
4	3	1*	Giacche bianche di tela di vele n. 8, a forma di camicie di fatica.
4	»	4	Maglie di lana.
1	»	1	Mutande da bagno.
2	1	1	Brande di Olona — Corpo R. Equipaggi.
1	»	1	Materasso — Id.
1	»	1	Coperta di lana — Delle Regie Scuole.
1	»	1*	Paia mezzi stivali — Id.
4	2	2*	Paia stivaletti di cuoio di Russia naturale.
1	»	1	Pugnale con centurino — D'uniforme per la Guardia Marina di 2.a classe.
2	»	2	Paia guanti di filo — Delle R. Scuole.
2	»	2	Paia guanti di pelle di dante — Id.
1	»	1	Astuccio per la pulizia personale — Col nome in tutte lettere.
2	»	2	Posata d'argento o cristophle — Id.
1	»	1	Bicchiere d'argento o cristophle — Id.
1	»	1	Coltello da gabbiere con cordone.
1	»	1	Sacco di tela di Olona, per vestiario — Corpo R. Equipaggi.

N. B. I capi di corredo segnati con asterisco sono conservati nel sacco di vestiario.

(A) Il quantitativo dei capi di corredo notati in questa colonna rappresenta la riserva di vestiario di ogni Alunno.

(B) Gli oggetti notati nella colonna B sono d'uso giornaliero, e sono conservati dagli Alunni nelle loro cantere di vestiario.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. LA MARMORA.

Tabella N. 7.

Libri di testo per gli Alunni del Corso suppletivo.

Per ogni Allievo.

Caillet — Trattato di navigazione.
Ortolan — Traité de machines à vapeur.
Poinsot — Statique.
Delaunay — Mécanique.
D'Amico — Nozioni sulla manovra delle navi a vele.
Acton — Miscellanee Marittime.
Donnefoux — Manoeuvrier complet.
Fincati — Manovre navali.
Kerhallet — Guide du Marin.
Callet — Table de Logarithmes.
M. L. Lewal — Traité pratique d'Artillerie navale et tactique des combats de mer.
Laporterie — Eléments de tactique à l'usage des Officiers de Marine à terre.
Freminville — Costruzioni navali.
Considerazioni strategiche sopra alcune principali battaglie navali ad uso delle Guardie Marina di 2.a cl.
Tattica navale.

Un certo numero di copie per tutti gli Allievi:
- Parilli — Dizionario francese-italiano di marina.
- Regolamento sul servizio interno di bordo.
- Regolamento di disciplina.
- Regolamento per il servizio interno degli Alunni del corso suppletivo.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
A. LA MARMORA.

Il N. 1984 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la Legge 21 dicembre 1861 sull'occupazione temporanea di Case religiose per pubblico servizio civile o militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È data facoltà al Ministero della Istruzione Pubblica di occupare per uso delle Scuole e degli Asili infantili di Mistretta quella parte del Monastero del Soccorso in detta Città, che non è necessaria alle Monache Benedettine che ancora vi si trovano.

Art. 2. La designazione dei locali da occuparsi, osservate le prescrizioni dell'art. 1 della legge sopracitata, sarà fatta dal Sotto-Prefetto del Circondario, e le spese per la loro separazione dal Chiostro e del loro adattamento ad uso delle Scuole saranno a carico del Comune di Mistretta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 16 ottobre 1864.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 19 ottobre 1864:

Cuttica Francesco, giudice del mandamento di Felizzano, nominato giudice nel tribunale del circondario di Aosta;

Orsi cav. Francesco, giudice mandamentale a Corio (Torino), tramutato in Santa Giulietta (Voghera).

Con R. Decreto del 23 ottobre ultimo il farmacista presso lo spedale militare di Portoferrajo, nel già esercito della Toscana, Grazzini Giovanni, venne ammesso nel personale farmaceutico militare dell'esercito italiano col grado di farmacista aggiunto, e collocato in aspettativa per riduzione di Corpo.

Per Decreti Ministeriali furono fatte le seguenti disposizioni nel personale dell'Amministrazione provinciale:

Decreto del 6 ottobre 1864

Donato Giuseppe, vice-capo di uffizio in disponibilità, accettata la rinunzia con una gratificazione corrispondente ad un'annata di stipendio.

Decreti del 31 detto

Daga Paolo, vice-capo d'uffizio in disponibilità, collocato a riposo a sua domanda;
Calabrò Francesco, id., id.;
Laboccetta Giacomo, capo di uffizio id., id.;
Bosurgi Giandomenico, uffiziale di 2.a cl. id., id.;
De Bonis Michele, id. id., id.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 della legge 14 luglio 1864, n. 1830, per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, col quale fu stabilito potersi nei Comuni più popolosi e nei Consorzi composti di oltre cinque Comuni aumentare il numero dei membri della Commissione di sindacato;

Visto l'art. 15 del Regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. Decreto del 14 agosto, n. 1887;

Viste ed esaminate le domande all'uopo presentate dai Consigli e dai Consorzi;

Visti gli avvisi dei Prefetti intorno a quelle domande,

Determina:

Articolo unico.

I Comuni ed i Consorzi descritti nella Tabella qui sotto apposta sono autorizzati di aumentare il numero dei membri delle rispettive Commissioni di sindacato per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile come nella Tabella medesima.

Provincia	Circondario	Consorzio o Comune isolato	Numero dei membri accordati: effettivi	supplenti
Catania	Catania	Catania	6	6
Brescia	Brescia	Bovegno	2	2
	Breno	Pisogne	2	2
Milano	Gallarate	Cassano Magnago	3	
Novara	Novara	Fontanetto di Agogna	2	2
	Biella	Bioglio	2	2
Torino	Torino	Torino	12	12
	Aosta	Aimavilles	2	2
	Susa	Oulx	2	2

Torino, 26 ottobre 1864.

Il Ministro Q. SELLA.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il Regolamento per i posti gratuiti annessi ai Licei ginnasiali delle Provincie Napolitane approvato con Regio Decreto del 1.o giugno 1862;

Vista la proposta del Prefetto della Provincia di Terra di Bari in conformità dell'art. 11 del citato Regolamento sull'esito dell'esame di concorso ai posti semigratuiti nel Convitto Nazionale di Bari, avuto luogo il 15 agosto corrente anno,

Decreta:

Sono dichiarati vincitori d'un mezzo posto gratuito nel Convitto Nazionale di Bari i giovinetti:

1. Nicola Santoro di Noja,
2. Francesco Modugno di Bitonto,
3. Francesco Paolo Del Sordo di Barletta,
4. Vito Santi Carrassi di Bari,
5. Filiberto Quinto per un secondo semiposto gratuito a compimento dello intiero.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Torino, 11 ottobre 1864.

Il Ministro NATOLI.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 9 *Novembre*

MINISTERO DELLA MARINA.
Gabinetto.
Avviso ai naviganti.
Mare Adriatico.
Variazione nella posizione del faro di Sinigaglia.

Essendosi dato principio alla demolizione del fabbricato della lanterna grande sul molo di Sinigaglia per costruirne una nuova, durante tale lavoro il fuoco venne acceso sopra una piramide di legno a poca distanza dal primo, e quasi alla medesima altezza.

Segnali sulla secca del monte a Bari.

Si prevengono i naviganti che vennero sistemati due gavitelli per indicare la secca del monte che incontrasi entrando nel porto di Bari.

Un gavitello è *rosso* e situato a ponente sull'estremità della secca. È ormeggiato in 6m 4 di fondo e dal centro della secca si rileva per T 68° 12' P alla distanza di circa 100m.

L'altro gavitello è *bianco* e situato a levante sulla estremità della secca. È ormeggiato in 6m 2 di fondo e dal centro della secca si rileva per M° 78° 15' L ed alla distanza di circa 100m.

I gavitelli distano tra di loro 200 metri.

I bastimenti che entreranno in porto con cattivo tempo debbono sempre tenersi all'infuori di questi gavitelli, mentre con tempo regolare si può passare tra i gavitelli e la punta del molo.

Torino, 7 novembre 1864.

D'ordine del Ministro
Il Capo del Gabinetto E. D'AMICO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.
3ª *pubblicazione.*

Essendosi chiesto il tramutamento al portatore delle iscrizioni accese sul Gran Libro del Consolidato 5 0[0], l'una sotto il n. 63614 per la rendita di L. 60 a favore di *Corte damigella Catterina fu Antonio*, domiciliata in Torino, e l'altra sotto il n. 65177 della rendita di lire 100 a favore di *Grida Metilde, vedova, nata Corte fu Giuseppe*, domiciliata in Torino, come appartenenti entrambe a *Griva Maddalena Matilde Catterina, fu Giuseppe Antonio Corte*,

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data del presente avviso, quando non sia intervenuta opposizione, si farà luogo al detto tramutamento.

Torino, 17 ottobre 1864.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

ESTERO

ALEMAGNA. — *Testo del trattato di pace conchiuso a Vienna al 30 di ottobre fra la Danimarca e le due grandi Potenze tedesche.*

Al nome della santissima ed indivisibile Trinità.

S. M. il Re di Prussia, S. M. l'Imperatore d'Austria e S. M. il Re di Danimarca hanno risoluto di convertire i preliminari sottoscritti l'1 agosto scorso in trattato definitivo di pace. A questo scopo le LL. MM. nominarono loro plenipotenziarii: S. M. il Re di Prussia il sig. Carlo barone di Werther, cavaliere dell'Ordine dell'Aquila rossa di prima classe, grancroce dell'Ordine imperiale di Leopoldo e di quello di Danebrog, ecc., ciambellano e consigliere intimo attuale, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Corte di Austria, ecc., e il signor Armando Luigi di Balan, cavaliere dell'Ordine dell'Aquila rossa di seconda classe colla placca e foglie di quercia, commendatore dell'Ordine della Casa di Hohenzollern, dell'Ordine imperiale di Leopoldo e di quello di Danebrog, ecc., consigliere intimo attuale, membro del Consiglio di Stato, inviato straordinario e ministro plenipotenziario ecc.; S. M. l'Imperatore d'Austria, il signor Giovanni Bernardo conte di Rechberg-Rotenlöwen, cav. del Toson d'oro, gran croce dell'Ordine di Santo Stefano d'Ungheria e cavaliere della Corona di ferro di prima classe, cavaliere dell'Ordine dell'Aquila nera in brillanti, ecc., ciambellano e consigliere intimo attuale, ecc, e il signor Adolfo Maria barone di Brenner Felsach, commendatore dell'Ordine imperiale di Leopoldo e di quello di Danebrog, ecc., ciambellano attuale, inviato straordinario e ministro plenipotenziario; S. M. il Re di Danimarca, il signor Giorgio Gioachino di Quaade, commendatore dell'Ordine di Danebrog e decorato della croce d'onore dello stesso Ordine, cavaliere dell'Ordine dell'Aquila rossa di prima classe e di quello della Corona di ferro di seconda classe, ecc., ciambellano e ministro senza portafogli, ecc., e il sig. Enrico Augusto Teodoro di Kauffmann, commendatore dell'Ordine di Danebrog e decorato della croce d'onore dello stesso Ordine, ecc., ciambellano e colonnello di Stato-maggiore, ecc.: quali si sono ristretti in conferenza a Vienna e dopo avere scambiato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma sono convenuti nei seguenti articoli:

Art. 1. Vi sarà in avvenire pace ed amicizia fra le LL. MM. il Re di Prussia e l'Imperatore d'Austria e S. M. il Re di Danimarca, come fra i loro eredi e successori, i loro Stati e sudditi rispettivi a perpetuità.

Art. 2. Tutti i trattati e le convenzioni conchiusi prima della guerra fra le alte parti contraenti sono rimessi in vigore in quanto non sono abrogati o modificati dal tenore del presente trattato.

Art. 3. S M. il Re di Danimarca rinunzia a tutti i suoi diritti sui ducati di Slesvig, Holstein e Lauenbourg in favore delle LL. MM. il Re di Prussia e l'Imperatore d'Austria, obbligandosi a riconoscere le disposizioni che le LL. MM. predette prenderanno relativamente a quei Ducati.

Art. 4. La cessione del ducato di Slesvig comprende tutte le isole appartenenti a quel Ducato non meno che il territorio situato sulla terra ferma. Per semplificare la delimitazione e far cessare gl'inconvenienti che derivano dalla situazione dei territori jutlandesi inchiusi nel territorio dello Slesvig, S. M. il Re di Danimarca cede alle LL. MM. il Re di Prussia e l'Imperatore d'Austria le possessioni jutlandesi situate al sud della linea della frontiera meridionale del distretto di Ribe, come il territorio jutlandese di Mœgeltondern l'isola di Amrom, le parti jutlandesi delle isole di Fœhr, Sylt e Rœmœ, ecc. Invece le LL. MM. il Re di Prussia e l'Imperatore di Austria consentono che una parte equivalente dello Slesvig e comprendente oltre l'isola di Aerœ, dei territorii che servono a formare la contiguità del distretto mentovato di Ribe col resto del Jutland ed a correggere la linea di frontiera tra il Jutland e lo Slesvig dal lato di Kolding, sia staccata dal ducato di Slesvig e incorporata nel Regno di Danimarca.

Art. 5. La nuova frontiera tra il regno di Danimarca e il ducato di Slesvig partirà dal mezzo della imboccatura della baja di Hejlsmindè sul piccolo Belt e dopo avere traversato questa baja seguirà la frontiera meridionale attuale delle parrocchie di Hejls Vejstrup e Taps, quest'ultima sino al corso d'acqua che si trova a mezzodì di Gejbjerg e Branore, seguirà quindi questo corso d'acqua cominciando dalla sua foce nel Fovs-Aa lungo la frontiera meridionale delle parrocchie di Oedis e Vandrup e della frontiera occidentale di quest'ultima sino alla Königs-Au (Konge-Aà) al nord di Holte. Da questo punto il Thalweg della Königs-Au (Konge-Aa) formerà la frontiera sino al limite orientale della parrocchia di Hjortlund. Cominciando da questo punto il tracciato seguirà questo stesso limite ed il suo prolungamento sino all'angolo sporgente al nord del villaggio di Obekjär e quindi la frontiera orientale di questo villaggio sino alla Gjels-Aa. Quindi il limite orientale della parrocchia di Seem, e i limiti meridionali delle parrocchie, di Seem, Ribe e Veste-Vedsted formeranno la nuova frontiera che nel mar del Nord passerà a distanza eguale tra le isole di Mance e Roemoe. In seguito a questa nuova delimitazione si dichiarano estinti da una parte e dall'altra tutti i titoli e dritti misti, tanto al secolare che allo spirituale, che hanno esistito finora negl'interchiusi, nelle isole e nelle parrocchie miste. Conseguentemente il nuovo potere sovrano in ciascuno dei territori separati dalla nuova frontiera godrà a questo riguardo della pienezza dei suoi diritti.

Art. 6. Una Commissione internazionale, composta di rappresentanti delle alte parti contraenti, sarà incaricata immediatamente dopo lo scambio delle ratificazioni del presente trattato di operare sul terreno il tracciato della nuova frontiera, giusta le stipulazioni del presente articolo. Questa Commissione dovrà ripartire altresì tra il Regno di Danimarca e il ducato di Slesvig le spese di costruzione della nuova strada da Ribe a Tondern proporzionatamente all'estensione del territorio rispettivo che percorre. Finalmente la stessa Commissione presiederà alla distribuzione dei fondi e capitali che sinora appartennero in comune a distretti e comuni separati dalla nuova frontiera.

Art. 7. Le disposizioni degli art. 20, 21 e 22 del trattato conchiuso fra l'Austria e la Russia ai 3 di maggio 1815, che fanno parte integrante dell'atto generale del Congresso di Vienna, disposizioni relative ai proprietari misti, ai dritti che esonerano e alle relazioni di vicinato nelle proprietà tagliate dalle frontiere, saranno applicate ai proprietari, come alle proprietà che nello Slesvig e nel Jutland si troveranno nei casi previsti dalle predette disposizioni degli atti del Congresso di Vienna.

Art. 8. Per giungere ad un'equa ripartizione del debito pubblico della Monarchia Danese in proporzione delle popolazioni rispettive del Regno e dei Ducati e per ovviare al tempo stesso alle insuperabili difficoltà cui presenterebbe una liquidazione particolarizzata dei dritti e delle pretensioni reciproche, le alte parti contraenti hanno fissato la quota del debito pubblico della Monarchia Danese che sarà posta a carico dei Ducati nella somma tonda di ventinove milioni di talleri (moneta danese).

Art. 9. La parte del debito pubblico della Monarchia Danese che, giusta il precedente articolo, andrà a carico dei Ducati sarà pagata sotto la guarentigia delle LL. MM. il Re di Prussia e l'Imperatore d'Austria, come debito dei tre Ducati mentovati verso il Regno di Danimarca, nel termine d'un anno, o più presto se sarà possibile, cominciando dall'ordinamento definitivo dei Ducati. Pel pagamento di questo debito i Ducati potranno servirsi, in tutto o in parte, dell'uno o dell'altro dei seguenti modi: 1. Pagamento in denaro contante (75 talleri di Prussia = 100 talleri moneta danese); 2. Consegna al tesoro danese d'obbligazioni non rimborsabili portanti interesse di 4 0/0 e appartenenti al debito interno della Monarchia Danese; 3. Consegna al tesoro danese di nuove obbligazioni di Stato a emettere dai Ducati, il cui valore sarà enunciato in talleri di Prussia (al tasso di 30 la lira) o in marco di banca d'Amburgo e che saranno liquidate mediante annualità semestrali di 3 0/0 della somma primitiva del debito, di cui 2 0/0 rappresenteranno l'interesse del debito dovuto a ciascun termine, mentrechè il resto sarà pagato a titolo d'estinzione. Il pagamento mentovato dell'annualità semestrale di 3 0/0 si farà tanto dalle casse pubbliche dei Ducati quanto da case di banca a Berlino e ad Amburgo. Le obbligazioni mentovate sotto i nn. 2 e 3 saranno ricevute dal tesoro danese al loro tasso nominale.

Art. 10. Fino al tempo che i Ducati si saranno incaricati definitivamente della somma che avranno a pagare giusta l'art. 8 del presente trattato, invece della loro quota del debito comune della Monarchia Danese pagheranno per semestre 2 0/0 della detta somma, cioè 580 mila talleri (moneta danese). Questo pagamento verrà effettuato in modo che gl'interessi e le anticipazioni del debito danese assegnati sinora sulle casse pubbliche dei Ducati saranno da quinc'innanzi pagati da queste medesime casse. Questi pagamenti saranno liquidati ogni semestre e nel caso che non raggiungessero la somma mentovata i Ducati dovranno rimborsare il resto alle finanze danesi in contanti. Nel caso contrario sarà loro pure rimborsato l'eccedente in contanti. La liquidazione si farà tra la Danimarca e le Autorità incaricate dell'amministrazione superiore dei Ducati giusta il modo stipulato nel primo articolo, o tutti i trimestri in quanto ciò sarà riputato necessario da una parte e dall'altra. La prima liquidazione avrà specialmente per oggetto tutti gl'interessi e somme anticipate del debito comune della Monarchia Danese pagato dopo i 23 di dicembre 1863.

Art. 11. Le somme rappresentanti l'equivalente detto d'Holstein-Ploen, il restante dell'indennità per le anteriori possessioni del duca d'Augustenburgo, compreso il debito di priorità onde sono aggravate e le obbligazioni demaniali dello Slesvig e dell'Holstein saranno messe esclusivamente a carico dei Ducati.

Art. 12. I Governi di Prussia e d'Austria si faranno rimborsare dai Ducati le spese di guerra.

Art. 13. S. M. il Re di Danimarca si obbliga a rendere immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche del presente trattato coi loro carichi tutti i legni di commercio prussiani, austriaci e tedeschi presi durante la guerra, e così i carichi appartenenti a sudditi prussiani, austriaci e tedeschi presi su bastimenti neutri: finalmente tutti i bastimenti presi dalla Danimarca per un motivo militare nei Ducati ceduti. Gli oggetti citati saranno resi nello stato in cui si trovano, in buona fede, al tempo della loro restituzione. Nel caso che gli oggetti a rendere non esistessero più se ne restituirà il valore e se dopo la presa soggiacquero ad una notabile diminuzione di valore, i proprietarii saranno risarciti in proporzione. E medesimamente è riconosciuto come obbligatorio il risarcimento dei noleggiatori e dell'equipaggio dei legni e dei proprietarii di carichi per tutte le spese e perdite dirette che si proverà essere state cagionate dalla presa dei bastimenti, come i dritti di porto o di rada (*liegegelder*), spese di giustizia e spese fatte pel mantenimento o rinvio a domicilio dei legni e degli equipaggi. Quanto ai bastimenti che non possono esser resi in natura si prenderà per base delle indennità a accordare il valore che questi bastimenti avevano al tempo della loro presa. Per ciò che concerne i carichi avariati o che non esistono più si fisserà l'indennità secondo il valore che avrebbero avuto al luogo della loro destinazione al tempo che vi sarebbe giunto il bastimento giusta un calcolo di probabilità. Le LL. MM. il Re di Prussia e l'Imperatore d'Austria faranno del pari restituire i legni di commercio presi dalle loro truppe o dai loro bastimenti da guerra e così i carichi, in quanto questi appartenevano a privati. Se la restituzione non si può fare in natura l'indennità sarà fissata giusta i principii indicati. Le dette LL. MM. si obbligano al tempo stesso a far entrare in linea di conto la somma delle contribuzioni di guerra prelevate in contanti dalle loro truppe nel Jutland. Questa somma sarà dedotta dalle indennità a pagare dalla Danimarca giusta i principii stabiliti dal presente articolo. Le LL. MM. il Re di Prussia, l'Imperatore d'Austria e il Re di Danimarca nomineranno una Commissione speciale che dovrà fissare la somma delle indennità rispettive e si riunirà a Copenaghen al più tardi sei settimane dopo lo scambio delle ratificazioni del presente trattato. Questa Commissione si travaglierà di compiere il suo ufficio nel lasso di tre mesi. Se dopo questo termine non avrà potuto accordarsi su tutte le reclamazioni che le saranno state presentate, quelle che non saranno ancora state regolate saranno sottomesse ad un arbitrato. A questo scopo le LL. MM. il Re di Prussia, l'Imperatore d'Austria e S. M. il Re di Danimarca si concerteranno sulla scelta di un arbitro. Le indennità verranno pagate al più tardi quattro settimane dopo essere state definitivamente fissate.

Art. 14. Il Governo danese rimarrà incaricato del rimborso di tutte le somme versate dai sudditi dei Ducati, dai Comuni, stabilimenti pubblici e dalle corporazioni nelle casse pubbliche danesi a titolo di cauzione, depositi o prestiti. Saranno inoltre rimessi ai Ducati: 1. il deposito destinato all'estinzione dei buoni del tesoro (*kassenscheine*) dell'Holstein; 2. i fondi destinati alla costruzione delle carceri; 3. i fondi delle assicurazioni contro gli incendii; 4. la cassa dei depositi; 5. i capitali provenienti da legati appartenenti a Comuni o da istituzioni pubbliche nei Ducati; 6. i fondi di cassa (*kassenbehalte*) provenienti da rendite speciali dei Ducati e che si trovavano, in buona fede, nelle loro casse pubbliche al tempo dell'esecuzione federale e dell'occupazione di questi paesi. Sarà incaricata una Giunta internazionale di liquidare tutte le somme mentovate, deducendo le spese inerenti all'amministrazione speciale dei Ducati. La collezione di antichità di Flensburgo che annettevasi alla storia dello Slesvig, ma fu in gran parte dispersa al tempo degli ultimi avvenimenti, vi sarà nuovamente riunita col concorso del Governo danese. E medesimamente i sudditi danesi, i Comuni, gli stabilimenti pubblici e le corporazioni che avranno versato somme a titolo di cauzione, deposito o prestito nelle casse pubbliche dei Ducati saranno rimborsati esattamente dal novello Governo.

Art. 15 Le pensioni portate sui bilanci speciali, sia del Regno di Danimarca, sia dei Ducati, continueranno ad essere pagate dai paesi rispettivi. I titolari potranno liberamente scegliere il loro domicilio sia nel Regno sia nei Ducati. Tutte le altre pensioni tanto civili quanto militari, comprese le pensioni degl'impiegati della lista civile di fu S. M. il Re Federico VII, di fu S. A. R. il principe Ferdinando e di fu S A. R. madama la Landgravia Carlotta d'Assia, nata Principessa di Danimarca, e le pensioni che finora furon pagate dal segretariato delle grazie (Naades Secretariat) saranno ripartite tra il Regno e i Ducati in proporzione delle popolazioni rispettive. A quest'effetto, fu convenuto di far redigere una lista di tutte le pensioni, di convertire il loro valore di rendita vitalizia in capitale, e d'invitare tutti i titolari a dichiarare se per l'avvenire desiderano ritirare le loro pensioni nel Regno ovvero nei Ducati. Nel caso in cui, in conseguenza di queste scelte, la popolazione fra le due quote parti, vale a dire fra quella che sarebbe a carico dei Ducati e quella che rimarrebbe a carico del Regno, non fosse conforme al principio proporzionale delle popolazioni rispettive, la differenza sarà compensata dalla parte cui ciò riguarda. Le pensioni il cui pagamento è a carico della cassa generale delle vedove e dei fondi delle pensioni dei militari subalterni continueranno ad essere pagate come per lo passato, per quanto vi possano bastare detti fondi. Quanto alle somme supplementari che lo Stato dovrà pagare a quei fondi, i Ducati s'incaricheranno d'una quota parte di que'supplementi in proporzione delle popolazioni rispettive.

La parte all'Istituto di rendite vitalizie e d'assicurazione sulla vita, fondato nel 1841 a Copenaghen, alla quale gl'individui originari dei Ducati hanno dritti acquisiti, è loro espressamente conservata. Una Commissione internazionale, composta di rappresentanti delle due parti si riunirà a Copenaghen immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche del trattato presente per regolare in dettaglio le stipulazioni di quest'articolo.

Art. 16. Il Governo reale di Danimarca s'incaricherà del pagamento degli appannaggi seguenti: di S. M. la Regina vedova Carolina Amelia, di S. A. R. madama la principessa ereditaria Carolina, di S. A. R. madama la duchessa Guglielmina Maria di Glucksburgo, di S. A. madama la duchessa Carolina Carlotta Marianna di Mecklemburgo-Strelitz, di S A. madama la duchessa vedova Luigia Carolina di Glucksburgo, di S. A. il principe Federico d'Assia, delle LL. AA. le principesse Carlotta, Vittoria e Amelia di Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg.

La quota parte di questo pagamento che rimane a carico dei Ducati, in proporzione delle loro popolazioni, sarà rimborsata al Governo danese da quello dei Ducati. La Commissione menzionata nell'art. precedente sarà ugualmente incaricata di fissare le misure necessarie all'esecuzione dell'articolo presente.

Art 17. Il nuovo Governo dei Ducati succede ai diritti ed obblighi risultanti dai contratti regolarmente stipulati dall'amministrazione di S. M. il Re di Danimarca per oggetti d'interesse pubblico concernenti specialmente i paesi ceduti. Rimane convenuto che tutti gli obblighi risultanti da contratti stipulati dal Governo danese riguardo alla guerra e all'esecuzione federale non sono compresi nella precedente stipulazione. Il nuovo Governo dei Ducati rispetterà qualsiasi diritto legalmente acquistato dagl'individui e dalle persone civili nei Ducati. In caso di contestazione, i tribunali giudicheranno gli affari di questa categoria.

Art. 18. I sudditi originarii dei territorii ceduti, che fan parte dell'esercito o della marina danese, avranno il diritto di essere immediatamente sciolti dal servizio militare, e di tornarsene alle case loro. È convenuto che coloro fra di essi che rimarranno al servizio di S. M. il Re di Danimarca, non saranno molestati per questo fatto, così nelle persone come nelle proprietà.

Gli stessi diritti e garanzie sono assicurati dall'una e dall'altra parte agl'impiegati civili originarii della Danimarca o dei Ducati, i quali manifesteranno l'intenzione di lasciare le funzioni che occupano rispettivamente in servizio sia della Danimarca, sia dei Ducati, o che preferiranno conservare quelle funzioni.

Art. 19. I sudditi domiciliati sui territorii ceduti in forza del presente trattato godranno pel corso di 6 anni, a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche e per mezzo di una dichiarazione anticipata all'autorità competente, della piena ed ampia facoltà d'esportare i loro beni mobili, senza aggravio di diritti, e di ritirarsi colle loro famiglie negli Stati di S. M. Danese, nel qual caso sarà loro mantenuta la qualità di sudditi danesi. Essi saranno liberi di conservare i loro immobili situati sui territorii ceduti.

La stessa facoltà è accordata reciprocamente ai sudditi danesi e agl'individui originarii dei territorii ceduti e stabiliti negli Stati di S. M. il Re di Danimarca.

I sudditi che approfitteranno delle disposizioni presenti, non potranno essere, pel fatto della loro scelta, molestati nè da una parte, nè dall'altra nelle loro persone o nelle loro proprietà situate negli Stati rispettivi.

Il termine suddetto di sei anni si applica altresì ai sudditi originarii sia del Regno di Danimarca, sia dei territorii ceduti i quali all'epoca dello scambio delle ratifiche del presente trattato si troveranno fuori del territorio del Regno di Danimarca o dei Ducati. La loro dichiarazione potrà essere ricevuta dalla missione danese più vicina, o dall'Autorità superiore di una provincia qualsiasi del Regno o dei Ducati.

Il diritto d'indigenato così nel Regno di Danimarca, come nei Ducati è conservato a tutti gl'individui che lo posseggono all'epoca dello scambio delle ratifiche del presente trattato.

Art. 20. I titoli di proprietà, documenti amministrativi e di giustizia civile concernenti i territorii ceduti, i quali si troveranno negli archivi del Regno, saranno rimessi ai commissarii del nuovo Governo dei Ducati appena si potrà ciò eseguire. Del pari, tutte le parti degli archivi di Copenaghen che hanno appartenuto ai Ducati ceduti e furono tolte dai loro archivi saranno loro rilasciate con le liste e i registri relativi.

Il Governo danese e il nuovo Governo dei Ducati si obbligano di comunicarsi reciprocamente, su domanda delle Autorità amministrative superiori, tutti i documenti e le informazioni relative ad affari concernenti ad un tempo e la Danimarca e i Ducati.

Art. 21. Il commercio e la navigazione della Danimarca e dei Ducati ceduti godranno reciprocamente nei due paesi dei dritti e privilegi della nazione più favoreggiata fintanto che trattati speciali regolino questa materia.

Le esenzioni e le facilitazioni riguardo ai diritti di transito, le quali in virtù dell'art. 2 del trattato del 14 marzo 1857, furono accordate alle merci che partono per le strade e pei canali che congiungono o congiungeranno il mare del Nord al mar Baltico, saranno applicabili alle merci che attraversano il Regno e i Ducati per qualsiasi via di comunicazione.

Art. 22. Lo sgombro del Jutland per parte delle truppe alleate sarà effettuato entro il più breve termine possibile, al più tardi nello spazio di 3 settimane dopo lo scambio delle ratifiche del trattato presente. Le disposizioni speciali relative a questo sgombro saranno fissate in un protocollo annesso al trattato presente.

Art. 23. Per contribuire con tutti i loro sforzi alla pacificazione degli animi le alte parti contraenti dichiarano e promettono che nessun individuo compromesso all'occasione degli ultimi avvenimenti, di qualsiasi classe e condizione, non potrà essere processato, molestato o disturbato nella sua persona o nella sua proprietà per motivi di sua condotta o delle sua opinioni politiche.

Art. 24. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Vienna ent. o il termine di tre settimane o più presto se sarà possibile.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi l'han firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Vienna, il 30 ottobre dell'anno di grazia mille ottocento sessantaquattro.

(L. S.) firmato Werther, (L. S.) Balan, (L. S.) Rechberg, (L. S.) Brenner, (L. S.) Quaade, (L. S.) Kauffmann.

Annesso. Protocollo concernente lo sgombro del Jutland per parte delle truppe alleate.

Conformemente all'art. 22 del trattato di pace conchiuso oggi fra le LL. MM. il Re di Prussia e l'Imperatore d'Austria, da una parte, e S. M. il Re di Danimarca dall'altra, le alte parti contraenti hanno adottato le disposizioni seguenti:

1. Lo sgombro del Jutland per parte delle truppe alleate si effettuerà al più tardi entro il termine di tre settimane, in modo che alla fine della prima settimana saranno sgombrati: i baliaggi di Hjörring, Thisted, Viborg, Aalborg e Randers; alla fine della seconda settimana, oltre i baliaggi suddetti, quelli d'Aarhuus, Skanderborg e Ringkjöbing; e alla fine della terza settimana sarà sgombrato tutto il territorio del Jutland.

2. Il giorno dello scambio delle ratifiche del presente trattato il Governo militare attuale del Jutland cesserà di funzionare. Tutta l'amministrazione del paese passerà perciò nelle mani d'un Commissario nominato dal Governo reale della Danimarca, il quale si troverà per tutta la durata dello sgombro nel medesimo luogo in cui sarà il quartier generale del Comandante in capo delle truppe alleate nel Jutland.

3. Le autorità danesi del Jutland somministreranno senza opposizione tutto ciò di cui le truppe alleate avranno bisogno pel loro alloggio, pel loro approvvigionamento e pei loro mezzi di trasporto (*vorspann*) per tutto il tempo che quelle truppe si troveranno sul territorio jutlandese. Il Governo Reale di Danimarca renderà il suo commissario responsabile dell'esecuzione della stipulazione precedente. Le somministrazioni menzionate nell'articolo presente saranno limitate al più stretto necessario.

4. Tutti i lazzaretti, posti di campagna e linee telegrafiche stabiliti attualmente per le truppe alleate continueranno a servire sino a che lo sgombro dei baliaggi rispettivi sia compiutamente effettuato e senza pregiudizio per gli stabilimenti analoghi dell'amministrazione danese. Il Governo Reale di Danimarca garantisce espressamente che non sarà frapposto ostacolo di sorta all'esecuzione puntuale dell'articolo presente.

5. Nel caso che all'epoca dell'evacuazione del Jutland dovessero essere lasciati addietro de' malati o de' feriti dell'esercito alleato, il Governo Reale di Danimarca si obbliga d'aver cura ch'essi siano convenientemente trattati e assistiti, e di farli trasportare per mezzo di *vorspann*, dopo la loro guarigione, sino alla più vicina stazione militare delle truppe alleate.

6. A datare dal giorno dello scambio delle ratifiche del presente trattato, tutte le spese cagionate per le somministrazioni suindicate per l'alloggio, approvvigionamento, assistenza dei malati, e mezzi di trasporto (*vorspann*), saranno rimborsate dalle truppe alleate giusta le stipulazioni del regolamento d'approvvigionamento in vigore per l'esercito della Confederazione germanica sul territorio federale.

Firmati: Werther, Balan, Rechberg, Brenner, Quaade, Kauffmann.

Protocollo. — Per agevolare l'esecuzione dell'art. 3 del trattato di pace conchiuso oggi tra le LL. MM. il re di Prussia e l'Imperatore d'Austria e il re di Danimarca, i sottoscritti plenipotenziari, per mezzo del protocollo presente hanno stabilita la disposizione seguente:

S. M. il re di Danimarca indirizzerà, immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche del suddetto trattato, proclami alle popolazioni dei paesi ceduti per loro far conoscere il cambiamento che ha avuto luogo nelle loro posizioni e svincolarle dal loro giuramento di fedeltà.

Fatto a Vienna il 30 ottobre 1864.

Firmati: *Werther — Balan — Rechberg Brenner — Quaade — Kauffmann.*

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 10 NOVEMBRE 1864

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

La Camera dei deputati nella tornata di ieri proseguì la discussione dello schema di legge relativo al trasferimento della sede del Governo, alla quale presero parte i deputati Bon-Compagni e La Porta.

Gli uffizi della Camera hanno nominato sul progetto di legge n. 269, sulla sede delle Società industriali:

1. Leo; 2. Boddi; 3. Pepoli; 4. Fenzi; 5. Michelini; 6. Camerata Scovazzo Francesco; 7. Guerrieri-Gonzaga Anselmo; 8. Nisco; 9. Mancini.

Sul progetto di legge n. 268, sul trasferimento della Corte di Cassazione da Milano a Torino:

1. Massarani; 2. Panattoni; 3. Corsi; 4. Robecchi Giuseppe Juniore; 5. Restelli; 6. Poerio; 7. Finzi; 8. Piroli; 9. Macchi.

DIARIO

Riferiamo più sopra il testo del trattato di pace

intervenuto fra le due grandi Potenze tedesche e la Danimarca. Quando ne saranno state scambiate le ratificazioni la Prussia e l'Austria comunicheranno, giusta una corrispondenza da Berlino, il trattato alla Dieta di Francoforte avvertendo che i dritti di sovranità sopra i tre Ducati ceduti trovansi da quel momento nelle loro mani, secondo afferma nell'articolo 3 lo stesso trattato del 30 ottobre. La Dieta sarà invitata allora a prendere una risoluzione conforme all'attuale condizione dei Ducati di Holstein-Lauenbourg; e se l'alta Assemblea tardasse troppo a decidere, spetterebbe ai quattro Governi che furono da principio incaricati dell'esecuzione federale, vale a dire Prussia, Austria, Sassonia e Annover, di concertarsi fra loro sui provvedimenti da fare pei due Ducati.

Il Folkething del Rigsraad danese approvò con 74 contro 21 voto il trattato di Vienna.

Le Camere di commercio dell'Inghilterra hanno con indirizzo comune fatto invito alle Camere di commercio austriache di voler promuovere nell'impero il libero scambio internazionale. Questo indirizzo sarà dalla Camera di commercio di Vienna discusso in una delle prossime sue tornate.

Il signor Francesco Zaverio de Isturitz y Montero, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Regina di Spagna a Parigi, consegnò il 6 corrente all'Imperatore le lettere che pongono fine alla missione, alla quale adempieva dal 2 marzo 1863 presso S. M. I. Dopo quella cerimonia il sig. Isturitz presentò all'Imperatore e all'Imperatrice il signor Pacheco, ambasciatore di Spagna a Roma.

Una nave mercantile inglese fu mandata a fondo da una palla di cannone sparato dal presidio spagnuolo di Ceuta nel territorio africano. I giornali di parte spagnuola scusano il fatto del presidio affermando che l'unico motivo per cui si sparò sopra la nave fu la supposizione ch'essa avesse trascurato d'inalberare bandiera in onta al regolamento che obbliga i capitani ad adempiere a siffatta formalità quando le navi sono a tiro dei cannoni d'una fortezza. Ma da un sunto di relazione del capitano, medesimo riferito dal *Gibraltar Chronicle* appare che il capitano obbedì alla prima ammonizione venutagli dal forte con isparo a polvere e che non aveva potuto conformarsi al regolamento prima per un accidente sopravvenuto al suo legno, che il citato giornale racconta, sopra relazione del capitano, in questi termini: Il mattino del 16 ottobre la scuna inglese *Mermaid*, provegnente da Cardif e navigante per Ancona con carico di carbone e di stoviglie, era in vista del Capo Europa quando, spiegate le vele, ruppesi parte degli attrezzi. Il vento soffiava con violenza da est e il piloto governava verso la costa d'Africa. Ad un miglio da Ceuta una batteria sparò un cannone senza palla. Immaginando quello fosse un avviso di non avvicinarsi di più alla terra egli virò di bordo indilatamente. E nel tempo medesimo siccome gli alberi di poppa e di prora erano stati portati via dal vento fu issata la bandiera inglese a 18 piedi sopra il ponte. La nave non tardò a ricevere il secondo colpo di cannone e questa volta a palla e dovette arrestarsi. Succedette il terzo colpo. In tre quarti d'ora il *Mermaid* affondò dopo essersi invano usate le pompe. Il capitano e l'equipaggio ripararono colle lance sulla riva di Ceuta.

Un altro caso di mare che farà romore avvenne in principio di ottobre nel porto di Bahia in Brasile. La *Florida*, vapore degli Stati Confederati di Richmond provegnente da Teneriffa, stava in porto riparando la macchina e provvedendo viveri, acqua e carbone. Il console degli Stati Federali fece rimostranze presso l'autorità provinciale e questa rispose che alla nave confederata erano stati consentiti due giorni per quelle cure. Ma come temevasi un conflitto col vapore *Wassuchet* della marina militare dell'America del Nord, che già aveva spedito un cartello al comandante della *Florida*, l'autorità ottenne dal console federale Wilson parola che il Brasile sarebbe stato rispettato e che niun fatto spiacevole sarebbesi commesso nè in porto nè dentro i limiti legali. La *Florida* per maggior sicurezza erasi posta sotto il cannone di un vascello brasiliano portante bandiera del comandante della stazione navale. Ma il mattino del 7 per tempissimo fu inopinatamente aggredita dal *Wassuchet*, il quale dopo una scarica a palle e a mitraglia gettò parte del suo equipaggio sulla *Florida*. Dopo breve combattimento la nave confederata era tratta prigioniera. Tre navi brasiliane inseguirono invano il *Wassuchet* e una di esse fece fuoco. Ma il *Wassuchet* si trasse in securo colla sua preda, portando a bordo anche il console Wilson. Il comandante della *Florida* Morris, il quale era sfuggito a quel colpo per avere passato la notte a terra, protestò in nome del suo Governo contro quell'attentato commesso sotto le stesse batterie brasiliane; la presidenza della provincia ritirò l'*exequatur* al console federale, e il popolo strappò e ruppe le armi del Consolato. E siccome questa cattura debb' essere ricompensata la Camera di commercio di Bahia ha scritto alla Camera di commercio di New York invitandola a sospendere qualunque aggiudicazione di ricompensa al *Wassuchet* finchè non siasi fatto un'inchiesta sopra un fatto commesso in violazione della neutralità brasiliana e a detrimento degl'interessi commerciali dei due paesi.

L'*Osservatore Triestino* ha notizie dell'Asia centrale in data di Bombay 13 ottobre. L'Inghilterra sta ordinando un esercito di 10,000 uomini contro il Buthan. Pare che i vinti fratelli dell'emir di Cabur vogliano ritentare le sorti della guerra e che il Turkestan siasi dichiarato in favor loro. Il telegrafo tra Bombay e Teheran è stato posto in esercizio e continua a far regolare servizio quello tra Kurraci e Bassorah.

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 31 ottobre al 6 novembre 1864.

MERCATI	QUANTITA' esposte ettol.	QUANTITA' esposte miria	PREZZI da	PREZZI a	PREZZO medio
CEREALI (1) *per ettolitro*					
Frumento	4710	»	16 75	19 50	18 12
Segala	1700	»	12 75	13 75	13 25
Orzo	90	»	12 75	14 10	13 42
Avena	1250	»	10 25	11 50	10 87
Riso	2753	»	24 »	29 »	26 50
Meliga	5750	»	10 75	13 75	12 25
VINO *per ettolitro* (2)					
1.a qualità	2437		52 »	62 »	57 »
2.a Id.			36 »	48 »	42 »
BURRO *per chilogramma*					
1.a qualità	»	1885	2 50	2 75	2 62
2.a Id.			2 30	2 40	2 35
POLLAME *per caduno*					
Polli . n. 13200	»	»	» 75	1 50	1 12
Capponi » 325	»	»	2 25	3 »	2 62
Oche » »	»	»	» »	» »	» »
Anitre » 760	»	»	2 »	3 »	2 50
Galli d'India 80	»	»	3 »	5 50	4 25
PESCHERIA FRESCA *per chilo*					
Tonno e Trota	»	26	3 50	4 »	3 75
Anguilla e Tinca	»	115	1 60	2 »	1 80
Lampreda	»	»	» »	» »	» »
Barbo e Luccio (3)	»	23	1 »	1 65	1 82
Pesci minuti	»	35	» 75	» 85	» 80
ORTAGGI *per miria*					
Patate	»	2000	1 »	1 30	1 15
Rape	»	600	1 30	1 50	1 40
Cavoli	»	2500	» 80	» 90	» 85
FRUTTA *per miria*					
Castagne verdi	»	2300	1 30	2 45	1 87
Pesche	»	»	» »	» »	» »
Pere	»	1200	1 50	3 50	2 50
Mele	»	2800	1 »	1 50	1 25
Uva	»	1800	2 25	4 50	3 37
LEGNA *Per miria*					
Quercia	»	15960	» 44	» 48	» 46
Noce e Faggio			» 33	» 45	» 40
Ontano e Pioppo			» 30	» 35	» 32
CARBONE *per miria*					
1.a qualità	»	3600	1 10	1 15	1 12
2.a Id.			» 90	» 95	» 92
FORAGGI *per miria*					
Fieno	»	4260	1 15	1 25	1 20
Paglia	»	3521	» 70	» 80	» 75
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE					
PANE *per cadun chilo*					
Grissini			» 45	» 55	» 50
Fino			» 35	» 40	» 35
Casalingo			» 30	» 35	» 32
CARNE *per cadun chilo* (4) *Capi macellati*					
Sanati	»	94	1 30	1 60	1 45
Vitelli	»	420	1 20	1 30	1 25
Buoi	»	86	1 10	1 20	1 15
Moggie	»	25	» 90	1 »	» 95
Soriane	»	6	» 60	» 80	» 70
Mafali	»	156	1 50	1 70	1 60
Montoni	»	210	1 10	1 20	1 15
Agnelli	»	1909	1 10	1 20	1 15
Capretti	»	»	» »	» »	» »

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 24 75.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Nei macelli municipali sulla piazza Emanuele Filiberto, casa della Città, in via Provvidenza, casa Rorà, ed in via Accademia Albertina, casa Casana, la carne di vitello si vende L. 1 19, cadun chilogramma.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 9 *novembre*.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0[0 (chiusura)	— 64 85
Id. id. 4 1[2 0[0	— 92
Consolidati inglesi	— 90 3[8
Id. italiano 5 0[0 in contanti	— 64 50
Id. id. id. in liquidazione	— 64 70
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 875
Id. id. id. italiano	— 435
Id. id. id. spagnuolo	— 551
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 313
Id. id. Lombardo-Venete	— 503
Id. id. Austriache	— 447
Id. id. Romane	— 275
Obbligazioni	— 225

Parigi, 9 *novembre*.

Il comm. Nigra è compreso nella prima lista degli invitati a Compiègne.

Nuova York, 1 *novembre*.

Dicesi che l'armata del Sud annovererà 200,000 negri nella prossima primavera.

Parigi, 10 *novembre*.

Il *Constitutionnel* considera la nota di La Marmora a Nigra come una nuova testimonianza dell'accordo che regna fra i due Governi di Francia e d'Italia.

Copenaghen, 10 *novembre*.

Il Folkething approvò il trattato conchiuso con l'Austria e la Prussia con 71 voto contro 21.

Berlino, 10 *novembre*.

La *Corrispondenza provinciale* dice che le medesime relazioni amichevoli e la medesima fiducia che durante la guerra continuano a regnare fra la Prussia e l'Austria.

Nuova York, 1 *novembre*.

Grant fu respinto il 27 perdendo 1500 uomini. Butler subì delle perdite ancora più considerevoli.

Firenze, 10 *novembre*.

Moltissimi abitanti dei piani terreni nelle strade inondate sono rimasti quasi privi di tutto. Alcune case minacciano rovine. Tutti i fiumi e torrenti ruppero e guastarono i campi e le strade. Le acque del Mugnone rovinarono un ponte della ferrovia Aretina. I danni delle campagne sono immensi. Credesi che non siansi da deplorare che poche vittime.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

10 novembre 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0[0. C. d. m. in c. 64 85 75 90 90 85 85 — corso legale 64 85 in liq. 64 70 65 60 65 70 65 65 60 60 60 60 75 75 75 75 pel 30 novembre.

BORSA DI NAPOLI — 9 Novembre 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 64 50 chiusa a 64 55.
Id. 3 per 0[0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI 9 Novembre 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	90 2[8	90 3[8
3 0[0 Francese	»	65 05	64 85
5 0[0 Italiano	»	64 85	64 70
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	420 »	430 »
Id. Francese liq.	»	893 »	870 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele		317 »	315 »
Lombarde	»	503 »	502 »
Romane	»	280 »	275 »

G. FAVALE gerente

SPETTACOLI D' OGGI

SCRIBE. (ore 8). La Comp. dramm. francese di E. Meynadier recita: *Les Lionnes pauvres.*

ROSSINI. (ore 8). La comica Comp. piemontese di G. Toselli recita: *La povertà onesta.*

GERBINO (ore 8). La Dramm. Comp. diretta da E. Rossi recita: *Un colpo di stato.*

SAN MARTINIANO. (ore 7 1[2). Si recita colle marionette: *I misteri di Milano* — ballo — *Il sogno di un bersagliere*

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Prezzi per ettolitro degli infradescritti prodotti agrari venduti dal giorno 29 ottobre al 5 novembre 1864 nei seguenti mercati

Mercati	Giorno del mercato	Frumento tenero 1.a sorte		Frumento tenero prezzo medio		Frumento duro prezzo medio		Granturco prezzo medio		Riso nostrano prezzo medio		Riso Bertone prezzo medio		Segale prezzo medio		Avena prezzo medio		Orzo prezzo medio	
		L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Alessandria	31 ottobre	—	—	—	—	17	20	10	66	30	42	24	17	13	—	9	87	—	—
Asti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Imola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jesi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aquila	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arezzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ascoli	29	—	—	—	—	14	01	8	45	—	—	—	—	—	—	6	35	11	25
Avellino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Benevento	26	16	60	14	64	16	08	9	69	—	—	—	—	—	—	8	98	9	18
Bergamo	29	—	—	—	—	—	—	9	26	25	84	26	50	—	—	8	25	8	97
Treviglio	5 9 bre	16	35	14	80	—	—	8	65	23	60	—	—	—	—	7	60	9	—
Bologna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brescia	29 8.bre	18	22	16	60	—	—	8	70	—	—	—	—	11	74	8	—	20	—
Desenzano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castellammare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caserta	29	16	83	16	83	—	—	10	32	—	—	—	—	—	—	8	41	9	56
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catanzaro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Como	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lecco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cosenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Crema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cuneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saluzzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fossano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mondovì	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Savigliano	4 9.bre	—	—	—	—	18	19	11	02	29	50	26	02	13	87	—	—	—	—
Ferrara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Foggia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Forlì	4	18	82	17	21	—	—	8	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cesena	3	16	17	15	91	—	—	8	27	—	—	—	—	—	—	9	04	11	55
Genova	5	17	68	—	—	—	—	—	—	33	69	—	—	—	—	9	—	—	—
Chiavari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	29 8.bre	18	30	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Girgenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grosseto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lecce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livorno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portoferraio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lucca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	2 9.bre	16	25	15	61	—	—	9	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sanseverino	29 8.bre	—	—	—	—	16	80	9	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fivizzano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Milano	29	17	70	16	25	—	—	9	25	29	60	24	45	10	—	10	—	17	50
Lodi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Melegnano	3 9.bre	16	40	15	90	—	—	9	—	24	10	21	40	10	—	8	—	—	—
Gallarate	29 8.bre	—	—	—	—	16	36	10	40	—	—	—	—	10	17	—	—	—	—
Modena	21	21	73	19	76	16	95	10	86	30	35	29	87	—	—	9	87	10	27
Mirandola	29	—	—	20	93	18	55	10	31	28	—	—	—	—	—	—	—	9	89
Pavullo	31	—	—	25	40	—	—	14	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Napoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novara	3 9.bre	17	—	16	31	—	—	10	22	24	18	—	—	—	—	—	—	—	—
Pallanza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vercelli	4	—	—	—	—	17	05	10	96	23	36	29	92	11	35	—	—	—	—
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corleone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mortara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vigevano	5	17	09	16	92	—	—	10	—	23	12	—	—	10	80	8	75	—	—
Voghera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pesaro	2	—	—	—	—	14	86	6	88	32	74	—	—	—	—	7	44	—	—
Perugia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fuligno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piacenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pisa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Porto Maurizio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Potenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ravenna	3	—	—	16	93	22	10	8	70	29	35	—	—	10	45	8	70	7	78
Lugo	26 8.bre	—	—	—	—	18	37	9	03	—	—	—	—	10	90	7	78	10	90
Reggio (Calabria)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reggio (Emilia)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Guastalla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salerno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sassari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teramo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torino	30	—	—	—	—	18	12	12	25	26	—	—	—	13	25	10	—	13	82
Ivrea	4 9.bre	18	52	18	42	—	—	11	91	26	—	—	—	12	13	8	45	—	—
Chivasso	2	—	—	—	—	17	89	11	06	25	37	21	47	12	58	8	13	—	—
Carmagnola	2	—	—	—	—	18	20	11	48	27	08	—	—	12	56	9	10	—	—
Pinerolo	5	19	57	18	87	—	—	13	—	—	—	—	—	13	08	—	—	—	—

SOCIETÀ GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI
(Canale Cavour)

A seconda della deliberazione al riguardo presa dal Consiglio d'amministrazione i s'gg. azionisti sono invitati ad effettuare i tre versamenti che ancor rimangono sulle azioni alle epoche seguenti:

8 versamento di L. 50 al 5 dicembre 1864
9 id. L. 50 al 4 febbraio 1865
10 id. L. 50 al 4 aprile »

Agli azionisti che alle suindicate epoche non avranno effettuato i versamenti richiesti saranno applicate le disposizioni dell'art 15 degli statuti sociali.

Sono incaricate per ricevere questi versamenti:

A Torino la cassa della Compagnia alla sua sede in Torino, via della Rocca, n. 38, dalle 10 antimerid. alle 3 pomerid.
A Milano la Banca Andrea Ponti, via Bigli, n. 10.
A Londra la Banca Agra-Masterman.
A Parigi la Società generale del Credito industriale e commerciale.
A Ginevra la Banca Commerciale Ginevrina.

1 Novembre 1864. 5319

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PARMA
MINISTERO DELLE FINANZE
MANIFATTURA DI TABACCHI

Appalto per la fornitura di generi ed articoli diversi occorrenti alla manifattura dei tabacchi della Certosa presso Parma nel p. v. triennio 1865-66-67.

SI FA NOTO:

Che addì 12 novembre p. v., alle ore 10 antimeridiane negli uffizi dell'ill.mo signor prefetto di Parma dinanzi a lui, coll'assistenza di un rappresentante di questa direzione compartimentale delle gabelle, saranno tenuti pubblici incanti per dare ad appalto la somministrazione di generi ed articoli diversi occorrenti alla suddetta manifattura dei tabacchi negli anni 1865, 1866 e 1867, come dal seguente

PROSPETTO

SPECIFICAZIONE DEI LOTTI	IMPORTO L.	IMPORTO C.	Deposito in numerario per adire all'asta L.	Deposito C.	ANNOTAZIONI
LOTTO I. Ingredienti.	7309	30	1461	86	Conformi ai campioni.
LOTTO II. Ferramenta.	6361	76	1272	35	Conformi ai relativi campioni.
LOTTO III. Combustibili. (1)	22467	—	4493	40	
LOTTO IV. Tele e cordami.	6033	76	1206	75	
LOTTO V. Oggetti da panieraio.	19077	90	3815	58	Conformi ai campioni.
Totale L.	61219	72			

(1) La legna dovrà essere di buona qualità, stagionata almeno di un anno senz'essere morta in pianta.

L'impresa avrà principio al 1 di gennaio 1865 e terminerà con tutto dicembre 1867.

L'incanto avrà luogo separatamente lotto per lotto all'estinzione naturale della candela vergine e colle formalità prescritte dal regolamento approvato con regio decreto 13 dicembre 1863.

Ogni offerta di ribasso da farsi in rapporto all'ammontare complessivo di ciascun lotto non potrà essere minore di cent 05 per ogni 100 lire.

I concorrenti dovranno prima dell'apertura dell'asta giustificare con appositi certificati la loro idoneità e responsabilità, e fare il deposito in danaro determinato per ogni lotto dal quadro sovra tracciato.

Chiunque poi abbia le qualità richieste potrà offerire entro quindici giorni dalla prima aggiudicazione il ribasso di un ventesimo sui prezzi pei quali saranno state deliberate le somministranze che formano i cinque lotti dell'impresa sovra menzionata.

All'atto della stipulazione del definitivo contratto dovranno i deliberatari prestare una cauzione in ragione del dieci per cento sull'ammontare del prezzo di deliberamento mediante regolare deposito dell'importo corrispondente o in danaro sonante o in rendita 5 per 0[0 inscritta sul gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia.

Il pagamento del prezzo delle somministrazioni sarà fatto trimestralmente.

I campioni per quei generi ed articoli all'uopo prestabiliti, trovansi depositati in questa segreteria e seguito che sia il deliberamento definitivo, saranno muniti di suggelli della stazione appaltante e dei deliberatari per essere quindi rinviati alla manifattura, onde servano di base nella consegne e facilitino lo scioglimento d'ogni eventuale contestazione in punto alla qualità e caratteri.

Per gli altri articoli o generi pei quali non può essere formato il campione da tenersi esposto al momento dell'asta, gli aspiranti all'appalto potranno prenderne minuta conoscenza presso la predetta manifattura, restando per tal modo convenuto che non saranno ammesse eccezioni all'atto della somministrazione per la qualità o natura degli articoli in parola.

Il contratto non sarà obbligatorio per l'amministrazione finchè non sia approvato dall'autorità superiore, ma il deliberatario resterà intanto vincolato.

Il capitolato d'appalto trovasi ostensibile in questa segreteria in tutte le ore d'uffizio.

Le spese d'asta, di bolli e copie del contratto con relative inserzioni sono a carico dell'appaltatore.

Parma, 20 ottobre 1864.

5455 Il segr. capo CAPELLA.

DIFFIDAMENTO

È sospeso l'incanto fissato pel 17 corrente novembre dal sottoscritto per la vendita volontaria del castello e tenimento del signor marchese Ermanno di Pamparà.

Torino, 8 novembre 1864.

5161 L. Bonacossa R. notaio.

5277 **TRASCRIZIONE**

Per atto 14 agosto 1864, rogato Rosso, insinuato a Pinerolo ed ivi trascritto alla conservatoria delle ipoteche il 25 ottobre stesso anno, vol. 208, art. 249, l'illustrissima signora contessa Rita Pes di Villamarina del Campo fu conte Bartolomeo, vedova del conte generale Ferdinando Maffei di Boglio, a nome anche dei proprii figli conte Alberto e cav. Annibale Maffei di Boglio, domiciliati in Torino, fecero vendita al sig Barberis Gioanni Battista fu Fedele, pur in Torino domiciliato, di un corpo di vigna situato in territorio di Pinerolo, regione Santa Lucia, composto di casiamenti, aia, orto, verziere ed alteno, del quantitativo di giornate 5, tavole 82, pari ad ettari 2, are 23, centiare 67, descritti in catastro: prato al n. 352, sezione F, di are 26, centiare 40; ivi, n. 353, casa e corte, di are 4, centiare 70; ivi, n. 354, giardino di are 1, cent. 87; ivi, n. 355, vigna di are 16; ivi n. 356, vigna di ettari 1, are 16, cent. 70; ivi, n. 367, altra vigna di are 63, formanti una sola tenenza in coerenza a levante del sig. ingegnere Onofrio e Pautassi e della marchesa Caressio, a giorno del sig. Angelino, a ponente dei signori Monatery e Beylis ed a notte del sig. Pronatti, mediante il prezzo complessivo di L. 8750.

Giuseppe Rosso not.

UFFICIO D' INTENDENZA MILITARE
del 1.o Dipartimento
Avviso d'Asta

Si notifica che nel giorno 21 del corrente mese di novembre, ad un'ora pomeridiana precisa, si procederà in Torino, avanti l'intendente militare del 1.o Dipartimento, e nel locale detto delle Cappuccine, via Nuova, num 23, piano terreno, all'appalto della provvista di

Num. 7500 COPERTE di lana, sottosella, divise in 15 lotti eguali al prezzo di L. 36 caduna coperta.

L'introduzione dovrà farsi nei Magazzeni dell'Amministrazione Militare di Torino nel termine di mesi cinque, cioè metà nei tre primi mesi, e l'altra metà nei due mesi successivi.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Ufficio d'Intendenza militare nel locale suddetto, unitamente al relativo campione.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 8 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno rimettere all'Ufficio d'Intendenza militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle Casse dei Depositi e Prestiti, o nelle Tesorerie provinciali di un valore corrispondente al decimo dell'ammontare del lotto o lotti su cui vogliono far partito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffici d'Intendenza e Sott'Intendenza militare del Regno.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno all'Intendenza militare di questo 1.o Dipartimento officialmente e prima dell'apertura della scheda suggellata, e se non risulterà che li offerenti abbiano presentata la ricevuta del deposito fatto.

La stipulazione del relativo contratto, a tenore dell'art. 96, § 2 della legge 21 aprile 1862, non dà luogo a spese di registro, epperciò il deliberatario non dovrà sottostare che a quelle di emolumento, di carta bollata e di copia.

Torino, addì 7 novembre 1864.

Per detta Intendenza
Il Commissario di Guerra SPERONI.

5439

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Abruzzo Citra.

Situazione degli stabili: Provincia	Situazione degli stabili: Comune	Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gli incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Chieti	Forcabobolina	Rustici	8	49571 27	Chieti Direzione delle tasse	26 9.bre 1864

Chieti, 27 ottobre 1864.

5457 **REINCANTO**

All'udienza del tribunale del circondario di Vercelli, tenuta alle ore 9 antimeridiane del giorno 18 corrente novembre, nel giudicio di subasta promosso dalla Banca Nazionale Succursale di Vercelli e Marco Levi, in odio del cav. Francesco Mattai, avrà luogo il reincanto e successivo deliberamento delli infradescritti stabili, posti in territorio di Gattinara, in distinti lotti, sul prezzo a caduno di essi rispettivamente annotato e portato in dipendenza di aumento di mezzo sesto.

Designazione degli stabili:

Lotto 1. Caseggiato civile e rustico, nel recinto di Gattinara, quartiere di S. Lorenzo, in mappa numeri 645, 646, 645, 648, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, al prezzo di L. 14,500.

Lotto 2. Orto fuori del recinto di mappa, faciente parte del n. 4008 1/2, di centiare 93, al prezzo di L. 50.

Lotto 3. — 1. Campo nella regione alla Collera, in mappa numeri 1937, 1938, di are 21, centiare 57; 2. Vigna, regione all'Osso, in mappa coi numeri 5639, 5641, di are 16, 88, con gerbido, ivi, in mappa ai numeri 5640 e 5642, di are 9, 12; 3. Prato, regione alla Villazza, in mappa nn. 4251, 4255, di are 11, 80, al prezzo di L. 1030.

Lotto 4. — 1. Campo detto a Porta Vercellina, in mappa ai numeri 8078, 8079, 8079 1/2, di are 11, 48; 2. Vigna all'Osso, in mappa numeri 9514; di are 11, 12, al prezzo di L. 1000.

Lotto 5. — 1. Campo detto San Giorgio, in mappa n. 2317; di are 24, 26; 2. Vigna al Ronco, in mappa n. 9652, di are 24, 71, al prezzo di L. 1085.

Lotto 6. Vigna con piccola porzione di gerbido, regione Vivona, in mappa coi numeri 6245, 6249, 6250, 11966, 11967, di are 38, 97, al prezzo di L. 2005.

Lotto 7. Piortale, regione in Cugnolo, di cui parte a prato, coi numeri 6907, 6908, di are 55, 69, al prezzo di L. 1950.

Lotto 8. Prato, regione al Sorone e dietro Santa Marta; in mappa coi nn. 9260 e 9287, di are 60, 42, al prezzo di L 3230.

Lotto 9. Prato detto al Sorone e dietro a Santa Marta, la restante porzione a sera dell'acquedotto, in mappa coi numeri 9260, 9287, di are 49, 15, al prezzo di L. 1950.

Lotto 11. Prato al Manietto, in mappa al n. 7240, la restante porzione a sera dell'acquedotto suddetto, in misura di are 37, 06, al prezzo di L 1625.

Lotto 14 Prato con filari di viti a tre parti, di are 148, 82, al prezzo di L. 65.

Lotto 15. Prato con viti alle estremità di sera e levante, di are 149, 01, al prezzo di L. 114.

Lotto 16. Prato con viti a tre parti, di are 149, 68, al prezzo di L. 114;

Lotto 17. Aratorio con filari di viti, di are 78, 82, al prezzo di L. 49.

Lotto 18. Aratorio con filari di viti, di are 87, 22, al prezzo di L. 49.

Lotto 19 Aratorio con filari di viti, di are 79, 49, al prezzo di L. 40.

Lotto 20 Aratorio con filari di viti e prato, in totale di are 78, 69, al prezzo di L. 40.

Lotto 21. Aratorio con filari di viti a prato, in totale di are 91, 47, al prezzo di L. 40,

Lotto 22. Aratorio con filari di viti, di are 66, 10, al prezzo di L. 30.

Lotto 23. Aratorio con filari di viti, di are 71, 02, al prezzo di L. 35,

Lotto 24. Aratorio con filari di viti, di are 70, 84, al prezzo di L. 33.

Lotto 25. Aratorio con filari di viti, di are 84, 09, al prezzo di L. 40.

Lotto 26 Aratorio con filari di viti di are 62, 27, al prezzo di L. 33.

Lotto 27. Aratorio con filari di viti a prato, in totale di are 77, 43, al prezzo di L. 40.

Lotto 28. Aratorio con filari di viti a prato, in totale di are 87, 34, al prezzo di L. 165

Lotto 29 Aratorio con filari di viti, di are 86, 49, al prezzo di L. 35.

Lotto 30. Aratorio con filari di viti, di are 77, 19, al prezzo di L. 35;

Lotto 31 Gerbido boschito ceduo, sotto parte dei numeri 11968 e 11969, di ettari 2, 47, 05, al prezzo di L. 220.

Vercelli, 8 novembre 1864.

Fortina sost. Ara proc.

5447 **NOTIFICANZA**

Con atto dell'usciere Chiarle delli 27 ottobre ultimo scorso, sull'instanza delli madre e figli Amprimo, di Volvera, venne notificata, nella forma prescritta dall'art. 61 del codice di procedura civile, alli Gioanni e Giuseppe fu Pietro Dolce, nativi di Ciriè e di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza del tribunale di questo circondario delli 17 settembre passato ultimo, con cui furono deliberati per L. 2210 al signor Felice Rolando la casa e siti posti in Ciriè, subastati in pregiudicio di detto Dolce e delle loro madre e sorelle.

Torino, li 7 novembre 1864.

Stobbia sost. proc. dei pov.

5448 **TRASCRIZIONE.**

Il 29 ottobre 1864, nell'uffizio delle ipoteche di Saluzzo, al vol. 26, n. 208 delle alienazioni, e registro 230, n. 70 di quello d'entrata tasse, venne inscritto l'atto di deliberamento in data 30 settembre ultimo, ricevuto dal sottoscritto segretario mandamentale di Saluzzo, col quale il s'g. Ceresole Ludovico fu Lucio, nato a Barge e residente in detta città, ufficiale in ritiro, in seguito alla dichiarazione fatta a di lui favore dalla signora damigella Ciceri Serafina fu Antonio, nata a Limone e residente a Borgoticino, e da esso accettata, come da atto 3 successivo ottobre, ricevuto pure dal segretario suindicato, rimase deliberatario, pel prezzo di L. 10,129 16, degli stabili infra'ndicandi, stati incantati ad instanza delli signori Ceresole Lucio, Gioanni Battista, Giuseppe e Celestino, figli minori di detto deliberatario Ludovico, non che della prole nascitura da questo, residenti tutti in detta città, cioè:

Casa signorile con rustico, cortili, giardino e fabbricati annessi, il tutto sito nella parte elevata della città di Saluzzo, sotto li numeri 2154 e 2211 della mappa, art. 117, n. 516 della matrice dei fabbricati, e fra le coerenze a levante della salita di San Giovanni, a giorno della via degli Archi, a ponente del s'g. don Ortolani ed a notte della via di San Bernardo, della superficie in totale di are 13, 83, ed il tutto composto dei varii membri descritti nel relativo bando del 6 settembre pur ultimo.

Not. Giovanni Batt. Cesa segr.

AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO

Il sottoscritto segretario del mandamento di Cossato,

Notifica,

Che con atto del 4 corrente li due lotti della cascina Castellone e beni annessi, situata nel territorio di Cossato e descritta nel già inserto bando 21 scorso settembre, esposti all'incanto sul prezzo di L. 18,340, cui fu estimato dal perito Maggia Giuseppe, vennero deliberati al Basso Pietro, da Camandona, per il da esso offerto prezzo totale di L 24,500.

E che il termine per l'aumento del sesto o mezzo sesto, quando questo venga autorizzato, scadrà con tutto il 19 corrente.

Cossato, li 7 novembre 1864.

5164 Brua segr.

5276 **TRASCRIZIONE.**

Per atto 1 settembre 1864, ricevuto dal notaio sottoscritto, insinuato a Pinerolo ed ivi trascritto alla conservatoria delle ipoteche il 25 ottobre successivo, volume 35, art. 162, il sig. Godino Giacomo fu Giacomo, domiciliato a Prarostino, fece vendita a favore dell'ill.mo sig. marchese Federico Massel di Caresana, fu marchese Maurizio, in persona di sua consorte marchesa Luigia Callori Provana Balliani fu cav. Ignazio, domiciliati a Casale, di una pezza prato, posta in territorio di San Secondo, regione Sabbioni ossia Tadora, di tavole 43, piedi 8, pari ad are 16, cent 41, in mappa al numero 2402, coerenti a levante e giorno il marchese acquisitore, a ponente certo Giovanni Paschetto ed a notte Daniele Gay, per il prezzo di L. 1120.

Giuseppe Rosso notaio.

5413 **SUBASTAZIONE.**

All'udienza del tribunale di Cuneo del 14 dicembre prossimo, ore 11 di mattina, si procederà all'incanto di un chiabotto e beni da Bertolino Gioanni tenuti sul territorio di Villar San Costanzo di Dronero, cantone Artesio, in due lotti, composti il primo del chiabotto e beni annessi, al prezzo di lire 3100 ed il secondo, in coerenza al Tallutto, a quello di L. 500 ed alle altre condizioni spiegate nel bando 3 corrente, autentico Bossi, depositato a mente di legge ed anche visibile nell'ufficio del sottoscritto.

Cuneo, li 5 novembre 1864.

Beltramo Chiaffredo proc.

5399 **FALLIMENTO**

della ragion di negozio corrente in Crescentino sotto la firma di Foa Salvador e Segre Salvadore.

Con ordinanza del signor giudice commissario in data d'oggi pronunciata nel giudizio di fallimento della ragion di negozio corrente in Crescentino sotto la firma di Foa Salvador e Segre Salvadore, venne fissata monizione pelle ore 2 pomeridiane del giorno 23 p. v. novembre per la verificazione dei crediti che saranno proposti dai diversi creditori di detta ragion di negozio.

Il segretario di detto tribunale previene tutti i creditori di detta ragion di negozio a volersi presentare personalmente o per mezzo di un mandatario nel giorno ed ora preindicata, nel locale di questo tribunale, per ivi proporre i rispettivi loro crediti ed assistere alla verificazione dei medesimi.

Vercelli, 31 ottobre 1864.

Caron sost. segr.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.